

Presentazione domande di REM

Il REM deve essere richiesto all'INPS entro il termine del **30 aprile 2021** presentando domanda esclusivamente **online** attraverso i seguenti canali:

- **sito internet** (www.inps.it), con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
- **Patronati**

La domanda potrà essere trasmessa con le suddette modalità esclusivamente **dal 7 al 30 aprile 2021**. Il richiedente deve essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda (ISEE ordinario oppure ISEE corrente).

Requisiti REM

Come detto, il REM è riconosciuto a **due categorie** di potenziali beneficiari. Per quanto riguarda la **prima**, il Reddito di Emergenza spetta a nuclei familiari in possesso congiuntamente, dei seguenti requisiti:

- il richiedente deve essere residente in Italia al momento della domanda (non è prevista durata minima e tale requisito riguarda il solo richiedente e non tutto il nucleo);
- il reddito familiare, con riferimento al mese di febbraio 2021, deve essere inferiore alla soglia corrispondente all'ammontare del beneficio incrementata in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell'ammontare annuo dello stesso;
- patrimonio mobiliare familiare 2020 (verificato al 31 dicembre) inferiore a 10.000 euro ed elevato di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo fino a un massimo di 20.000 euro (soglia e massimale incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE);
- ISEE, attestato da DSU valida, inferiore a 15.000 euro (in caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l'ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario).

Per quanto riguarda la **seconda**, il Reddito di Emergenza spetta (ma solo in assenza dei requisiti di cui al punto precedente) a coloro che abbiano terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni **NASpI e DIS-COLL** e, siano residenti in Italia al momento della domanda e possono vantare un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, inferiore a 30.000 euro.

Compatibilità

Per chi accedere al Rem 2021 con i requisiti di cui al comma 1 (**requisiti economici**), la prestazione **non è compatibile**:

- con le indennità COVID-19 di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 41/2021;
- con le pensioni, dirette o indirette, a eccezione dell'assegno di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;
- con i redditi da lavoro dipendente superiori alla soglia massima di reddito familiare;
- con il Reddito e la Pensione di cittadinanza.

Per chi accedere al Rem 2021 con i requisiti di cui al comma 2 (**prosecuzione NASpI e DIS-COLL**), la prestazione **non è compatibile**:

- con le indennità COVID-19 di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 41/2021;
- con le pensioni dirette o indirette, ad eccezione dell'assegno di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile, attive alla data del 23 marzo 2021;
- con contratti di lavoro subordinato (con esclusione di quello intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità) o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del 23 marzo 2021;
- con il Reddito e la Pensione di cittadinanza.